

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31 dicembre 1992 (4)	più: rateo al 31 dicembre 1993 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributi ordinari	277.261.000.000	296.158.000.000	284.312.413.887	-72.959.000.000	84.019.929.772	295.373.343.659
Contributo di solidarietà art. 9 bis L. n.166/91	40.000.000	700.210.000	695.758.462	-45.790.495	73.208.865	723.176.832
TOTALE	277.301.000.000	296.858.210.000	285.008.172.349	-73.004.790.495	84.093.138.637	296.096.520.491

Allegato n.2

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	liquidate nel 1993 (3)	meno: rateo al 31 dicembre 1992 (4)	più: rateo al 31 dicembre 1993 (5)	TOTALE (dato economico) (6)
Rate di pensione e relativi trattamenti di famiglia	75.055.000.000	76.455.722.000	77.561.065.330	-1.075.278.000	1.062.829.000	77.548.616.330
meno: - maggiorazioni ex comb.ti art 6, L. n 140/1985 e successive	-50.000.000	-60.000.000	-74.331.095	—	—	-74.331.095
Rate di pensione a carico della gestione	75.005.000.000	76.395.722.000	77.486.734.235	-1.075.278.000	1.062.829.000	77.474.285.235
Liquidazioni in capitale (art. 11 legge 480/1988) ..	56.496.000.000	97.682.000.000	88.863.526.170	-16.000.000.000	12.500.000.000	85.363.526.170
TOTALE, sub a)	131.501.000.000	174.077.722.000	166.350.260.405	-17.075.278.000	13.562.829.000	162.837.811.405
Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità - prestazioni economiche ed accessorie - art. 1 della legge n.98/1982 sub b)	113.000.000	58.000.000	74.350.000	—	—	74.350.000
TOTALE	131.614.000.000	174.135.722.000	166.424.610.405	-17.075.278.000	13.562.829.000	162.912.161.405

Allegato 3

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	originario (1)	aggiornato (2)	
ALLO STATO:			
- Ministero del tesoro - art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione già contribuzione destinata all'ONPI)	804.000.000	855.000.000	828.982.000
TOTALE	804.000.000	855.000.000	828.982.000
AD ALTRI ENTI:			
- IPAS, per contribuzione	884.000.000	828.000.000	804.996.000
- Istituto italiano di medicina sociale, per contribuzione	4.300.000	4.300.000	4.094.000
TOTALE	888.300.000	832.300.000	809.090.000
TOTALE COMPLESSIVO	1.692.300.000	1.687.300.000	1.638.072.000

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISTATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1993 il Fondo è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo sia sotto il profilo contributivo che sotto quello delle prestazioni.

In particolare, sono da menzionare:

— l'art. 6, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 359 dell'8 agosto 1992, riguardante l'aumento dello 0,20 per cento, a partire dal 1° gennaio 1993, delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato dovute all'assicurazione obbligatoria IVS e alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima;

— il D.M. del 19 giugno 1992, in attuazione del disposto del 4° comma, art. 4 della legge n. 480/1988, che ha rideterminato il minimale retributivo da prendere a base del calcolo dei contributi e delle prestazioni; detti minimi hanno decorrenza 1° novembre 1991. Gli stessi sono stati rideterminati per l'anno 1993 - ai sensi del citato art. 4 - tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita calcolate dall'ISTAT.

Con riferimento alle prestazioni si richiama:

— la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria 1992) che all'art. 13, 1° comma, ha dato una interpretazione autentica del 2° comma dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di sanatoria di indebiti pensionistici; la norma di cui trattasi ha chiarito la portata precettiva del comma predetto ed ha stabilito che si debba procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e che si debba, entro l'anno successivo, provvedere al recupero dell'indebitato pagamento eccedente.

Pertanto, la recente sentenza della Corte Costituzionale in materia, n. 39/28 gennaio - 10 febbraio 1993, ha dichiarato la natura innovativa della predetta norma, che non ha pertanto effetti retroattivi e che riguarda quindi soltanto il futuro (1992 in poi); per il passato, le situazioni, in parola, restano disciplinate dalla citata legge n. 88/1989 (restituzione dell'indebitato solo di fronte ad un comportamento doloso del pensionato).

— il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali", all'art. 1, rubricato con il titolo di "pensioni di anzianità", stabilisce testualmente che: "In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione del servizio in base ai singoli ordinamenti".

La legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto suddetto, peraltro, ha introdotto una serie di deroghe al "blocco" dei pensionamenti per anzianità che per quanto concerne il Fondo Volo riguardano i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'articolo 7 della medesima legge.

L'articolo 2 della predetta legge n. 438/1992 in materia di perequazione automatica, stabilisce che per l'anno 1993 l'aumento derivante da detta perequazione è pari all'1,8 per cento dal 1° giugno 1993 e all'1,7 per cento dal 1° dicembre 1993.

In attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che contiene sostanziali innovazioni in materia pensionistica.

Gli effetti delle innovazioni sono peraltro fissati alcuni a decorrere dall'anno 1993, altri dal 1994 o seguenti.

In particolare si segnalano :

— l'art. 5, comma 2, riferendosi all'età per il pensionamento di vecchiaia - che ai sensi del comma 1 viene elevata gradualmente fino al compimento del 65° anno di età - stabilisce che per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo di cui alla legge 30 ottobre 1988, n. 480 restano fermi i limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti al 31.12.1992.

— l'art. 6, comma 1, dispone che per le forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale obbligatorio il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto alle condizioni previste dall'art. 2 dello stesso decreto, e cioè quando risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione, fermi restando i requisiti contributivi previsti dai singoli ordinamenti, se più elevati.

— il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, emanato in attuazione

dall'art.3, comma 1, lett.0), della citata legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti, all'art.1 nel prevedere per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993, iscritti dalla predetta data nell'AGO, ovvero alle forme di previdenza sostitutive della medesima, che la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferito all'intera vita lavorativa, stabilisce che non sono prese in considerazione le retribuzioni rivalutate ai sensi del comma 3, in base all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 503/1992, di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione; l'esclusione del numero delle retribuzioni non potrà risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti da contribuzione.

Secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 1 per gli iscritti al Fondo Volo il valore percentuale di cui al comma 1 è stabilito nella misura del 10%. L'esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base di calcolo, non potrà, comunque, risultare superiore al 35% del numero di anni coperti di contribuzione.

— Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 70, confermando quanto stabilito da decreti-legge emanati nel corso del 1992 e decaduti per mancata conversione, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n.59, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1991, miglioramenti per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, ivi comprese quelle del Fondo volo, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988. I miglioramenti in questione erano stati già attribuiti per gli anni 1991 e 1992, in applicazione dei suddetti decreti nel 1992 e non convertiti. Pertanto, a seguito della legge n.70, si è provveduto all'erogazione dei miglioramenti di cui trattasi relativamente all'anno 1993.

PAGINA BIANCA

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI
MINIERE, CAVE E TORBIERE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto 1993 della gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere si chiude con un risultato di esercizio negativo di 33.229 milioni; tale importo determina un peggioramento della situazione patrimoniale, già negativa, che al 31 dicembre 1993 presenta un disavanzo di 184.845 milioni.

Nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA AL 31.12
1989	26.348	42.018	- 15.670	- 81.239
1990	27.891	46.779	- 18.888	- 100.127
1991	27.604	53.937	- 26.333	- 126.460
1992	31.439	56.595	- 25.156	- 151.616
1993	37.571	70.800	- 33.229	- 184.845

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nelle pagine seguenti viene riportato, un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1993 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1992.

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1992 e 1993.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati si ritiene necessario evidenziare che per i valori ipotizzati per il 1993 occorre necessariamente fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macroeconomico" rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993 ORIGINARIO AGGIORNATO		CONSUNTIVO 1993
		(in milioni di lire)			
1	DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ANNO	-126.460	-152.016	-151.616	-151.616
	TOTALE	-126.460	-152.016	-151.616	-151.616
2	ENTRATE:				
	Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	4.396	3.878	4.122	3.195
	Quote di partecipazione degli iscritti ..	283	258	286	320
	Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali	1.813	1.600	900	1.480
	Trasferimento da altre Gestioni dell'INPS	24.101	25.831	25.626	31.435
	Poste correttive e compensative di uscite	797	1.088	850	1.059
	Entrate non classificabili in altre voci	31	24	17	63
	Prelievi da riserve tecniche	18	—	—	19
	TOTALE DELLE ENTRATE	31.439	32.679	31.801	37.571
3	USCITE:				
	Spese per prestazioni istituzionali ...	47.788	51.502	51.020	58.677
	Trasferimenti passivi	39	25	23	20
	Spese di amministrazione	1.349	1.473	1.353	1.360
	Oneri finanziari	7.249	7.172	6.812	10.191
	Poste correttive e compensative di entrate	18	4	3	7
	Uscite non classificabili in altre voci ...	5	2	2	3
	Variazioni patrimoniali straordinarie ..	18	—	—	18
	Svalutazioni e deprezzamenti	105	—	12	508
	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	24	6	2	16
	TOTALE DELLE USCITE	56.595	60.184	59.227	70.800
4	DISAVANZO DI ESERCIZIO	-25.156	-27.505	-27.426	-33.229
5	DISAVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO	-151.616	-179.521	-179.042	-184.845